



# **UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI**

## **REGOLAMENTO POLIZIA URBANA**

**Besate - Bubbiano - Binasco – Casarile - Gaggiano - Gudo Visconti - Noviglio –  
Rosate - Vermezzo con Zelo.**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Finalità.**

**Articolo 2 - Oggetto e applicazione.**

**Articolo 3 - Definizioni.**

**Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni.**

**Articolo 5 - Vigilanza.**

**Articolo 6 - Sanzioni.**

**Articolo 7 - Ottemperanza.**

### **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

**Articolo 8 - Comportamenti vietati.**

**Articolo 9 - Altre attività vietate.**

**Articolo 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato.**

**Articolo 11- Rifiuti domestici.**

**Articolo 12 - Rifiuti ingombranti domestici e non domestici.**

**Articolo 13 - Rifiuti non domestici.**

**Articolo 14 - Sgombero della neve - doveri dei frontisti.**

**Articolo 15 - Salvaguardia del verde - Divieti.**

**Articolo 16 - Disposizioni sul verde privato.**

**Articolo 17 - Ambrosia.**

### **TITOLO III - MESTIERI ED ATTIVITA'**

**Articolo 18 - Disposizioni generali.**

**Articolo 19 - Attività di servizio.**

**Articolo 20 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.**

#### **TITOLO IV - ATTIVITÀ LAVORATIVE**

**Articolo 21 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa.**

**Articolo 22 - Negozi e articoli per soli adulti.**

**Articolo 23 - Obblighi dei titolari degli esercizi commerciali e pubblici esercizi.**

**Articolo 24 - Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dalle attività commerciali, artigianali o in sede stradale.**

**Articolo 25 - Attività produttive: richiesta di autorizzazione e rilascio.**

**Articolo 26 - attività produttive.**

#### **TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

**Articolo 27 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.**

**Articolo 28 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.**

**Articolo 29 - Pubblicità fonica e rumori in sede stradale.**

**Articolo 30 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici.**

**Articolo 31 - Amministrazione degli stabili.**

#### **TITOLO VI - CONDUZIONE E CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI**

**Articolo 32 - Tenuta dei cani.**

**Articolo 33 - Aree attrezzate per permettere l'attività motoria dei cani.**

**Articolo 34 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.**

**Articolo 35 - Colonie feline.**

**Articolo 36 - Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune.**

#### **TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 37 - Sistema sanzionatorio.**

**Articolo 38 - Reiterazioni delle violazioni.**

**Articolo 39 - Sanzioni accessorie.**

**Articolo 40 - Risarcimento danni.**

**Articolo 41 - Esposti all' Amministrazione Comunale.**

## Articolo 42 - Abrogazioni ed entrata in vigore.

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni I Fontanili, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Unione** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi come Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni I Fontanili che comprende i territori di: BESATE – BINASCO – BUBBIANO – CASARILE – GAGGIANO – GUDO VISCONTI – NOVIGLIO – ROSATE – VERMEZZO CON ZELO.

#### Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Ufficiali/Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

#### Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità ai regolamenti edilizi comunali;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere

salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco o al Presidente dell'Unione, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Sindaco o il Presidente dell'Unione secondo le rispettive competenze possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Articolo 5 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Ufficiali/Agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale.

2. Gli Ufficiali/Agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento

di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

### **Articolo 6 - Sanzioni**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme del Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

### **Articolo 7 - Ottemperanza**

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le Ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti Comunali ed Unionali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **Articolo 8 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro dei territori dell'Unione è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate da speciali regolamenti o da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedie, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 12;
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo e il verde pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) per quanto non regolamentato dal D.Lvo 285/92 nuovo Codice della Strada, ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- t) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00 (**PMR 100,00**), ove è previsto la sanzione accessoria della rimessa e ripristino dello stato dei luoghi o della cessazione dell'attività.

## **Articolo 9 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecchi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00 (**PMR € 50,00**) ove è previsto la sanzione accessoria della rimessa e ripristino dello stato dei luoghi o della cessazione dell'attività.

## **Articolo 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00 (**PMR € 50,00**) ove è previsto la sanzione accessoria della rimessa e ripristino dello stato dei luoghi o della cessazione dell'attività.

## **Articolo 11 - Rifiuti domestici**

È vietato esporre sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso.

Dove è previsto l'impiego dei sacchi di plastica, gli stessi devono essere di colore trasparente, accuratamente chiusi.

L'esposizione dei sacchi deve avvenire sul suolo pubblico in prossimità dell'entrata dell'abitazione, secondo quanto stabilito nei regolamenti comunali di raccolta dei rifiuti. Dove è previsto un servizio di raccolta con il sistema dei cassonetti o con altri simili contenitori, i rifiuti dovranno essere immessi nel recipiente non allo stato sfuso ma in involucri adatti ad impedire la dispersione di polveri o di materiali organici minuti.

Tutte le frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata (materiali plastici, vetro, carta e cartone, pile scariche, medicinali scaduti, scarti vegetali da giardino, frazione umida proveniente dalle abitazioni, frigoriferi e televisori) vanno smaltite come indicato nei regolamenti di igiene e nettezza urbana del Comune o di eventuali servizi di smaltimento di cui il Comune fa parte.

È vietato immettere nei sacchi dell'immondizia tutti i rifiuti soggetti a raccolta differenziata per il

recupero e la valorizzazione.

È vietato depositare od abbandonare presso le isole ecologiche tutti quei materiali non soggetti a recupero.

È vietato ai non residenti depositare i sacchi dell'immondizia lungo le vie del paese o negli appositi contenitori ove previsti.

È vietato abbandonare rifiuti domestici nei cestini per la raccolta rifiuti posti negli spazi pubblici.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (**PMR € 100,00**) ove è previsto la sanzione accessoria della rimessa e ripristino dello stato dei luoghi o della cessazione dell'attività.

### **Articolo 12 - Rifiuti ingombranti domestici e non domestici.**

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali i materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso, i beni durevoli (come mobili, elettrodomestici, materassi, brande, bombole di gas liquido fuori uso, etc...) e gli scarti di vegetazione non devono essere esposti sulla pubblica via od abbandonati.

Tali materiali devono essere trasportati a cura e spese dell'interessato nel luogo prestabilito dall'Amministrazione Comunale per la raccolta, nel rispetto degli orari di apertura.

Presso il centro di raccolta rifiuti ingombranti lo smaltimento dei rifiuti ammessi è consentito ai soli residenti.

Il deposito non deve avvenire fuori dagli appositi contenitori.

Non è consentito l'asporto di qualsiasi rifiuto depositato presso le discariche o isole ecologiche comunali.

In deroga a quanto sopra, ove non siano ancora istituiti i centri di raccolta, è consentito il conferimento al servizio pubblico porta a porta o nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Presso i centri di raccolta comunali non possono essere depositati rifiuti pericolosi o di cui il Comune non ha previsto un sistema di smaltimento.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (**PMR € 100,00**) ove è previsto la sanzione accessoria della rimessa e ripristino dello stato dei luoghi o della cessazione dell'attività.

### **Articolo 13 - Rifiuti non domestici**

Visto il Testo Unico Ambientale il materiale che risulta proveniente da lavori di manutenzione come lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, spezzoni di tubi metallici, resti di grondaie, cavi elettrici di qualsiasi tipo, materiale considerato rifiuto proveniente da attività produttive, non potrà essere introdotto nei sacchi di plastica e nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovrà essere smaltito come rifiuto in apposita discarica a cura dell'impresa che ha eseguito i lavori o dell'attività produttiva, nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 14 - Sgombero della neve - doveri dei frontisti**

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dai Comuni in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri.

a) Provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami.

b) Segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio. Tale operazione dev'essere comunicata, con immediatezza, alla Polizia Locale.

2. Rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori.

La violazione alle disposizioni del presente articolo del punto n. 1. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00 (**PMR €. 100,00**) ove è previsto la sanzione accessoria della rimessa e ripristino dello stato dei luoghi o della cessazione dell'attività.

### **Articolo 15 - Salvaguardia del verde - Divieti**

1. Nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, nei cimiteri, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare sedie, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per i rifiuti, scavalcare le recinzioni e danneggiare tutti gli impianti in generale.
- b) cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, camminare sugli spazi erbosi, non destinati a tale scopo e danneggiare ogni tipo di vegetazione.
- c) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tale località;
- d) coricarsi nei luoghi erbosi, dormire sdraiati sulle panchine;
- e) effettuare i giochi fuori dagli appositi spazi o vietati con apposita ordinanza;
- f) collocare sedie, baracche, panche, ceste o altre cose fisse o mobili;
- g) tenere anche momentaneamente cani senza museruola e non condotti al guinzaglio;
- h) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, bevande, giornali ed altro;
- i) entrare, sostare o parcheggiare con qualsiasi veicolo a motore. È sempre consentito il transito di veicoli ed automezzi del Comune, delle Forze di Polizia, dei servizi pubblici e di quelle persone debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Le autovetture recanti il contrassegno portatore di handicap non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici eccetto specifiche deroghe;
- l) sedersi sulle panchine in modo da appoggiare i piedi (le scarpe) sulla panca dove altri si possono sedere;
- m) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante.

È permessa la circolazione con velocipede/monopattino a spinta e pattini, a bambini di età non superiore agli anni 12, sotto il controllo degli accompagnatori.

I trasgressori, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal seguente Regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a rimborsare i danni arrecati.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00 (**PMR €. 100,00**) eccetto per la disposizione di cui alla lettera i) comporta la sanzione amministrativa da €. 75,00 ad €. 450,00 (**PMR €. 150,00**).

### **Articolo 16 - Disposizioni sul verde privato**

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nella proprietà privata, compresi condomini sono presenti, alberi e siepi i cui rami si protendono sull'area pubblica, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo e di intralcio,

2. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto in area pubblica.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00 (**PMR €. 100,00**)

## **Articolo 17 - Ambrosia**

È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate e non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane, private ed industriali, ai responsabili dei cantieri edili, agli amministratori di condominio a vigilare, nelle aree di propria competenza, affinché la pianta di AMBROSIA non si diffonda provvedendo allo sfalcio nei seguenti periodi:

1° sfalcio entro la quarta settimana di luglio;

2° sfalcio entro la quarta settimana di agosto;

La violazione alla disposizione di sfalcio del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 600,00 (**PMR €. 200,00**)

La presenza della pianta infestante di Ambrosia nei luoghi previsti dal presente articolo dopo l'avvenuto secondo sfalcio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 600,00 (**PMR €. 200,00**), e l'obbligo entro 5 giorni dell'estirpazione e rimozione della stessa, l'inottemperanza comporterà l'emissione di Ordinanza Sindacale.

## **TITOLO III - MESTIERI ED ATTIVITA'**

### **Articolo 18 - Disposizioni generali**

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento, per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti dei Comuni, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti all'esercizio dell'attività stessa.

3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.

4. Gli orari previsti per le attività di strada sono:

a) dalle ore 9.00 alle ore 22.00 – dal 01 maggio al 15 settembre;

b) dalle ore 9.00 alle ore 20.00 – dal 16 settembre al 30 aprile.

5. L'area utilizzata per l'attività deve essere lasciata pulita.

6. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

L'assenza di autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 ad €. 450,00 (**PMR €. 150,00**)

La violazione alle disposizioni del presente articolo punti 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00 (**PMR €. 100,00**)

## **Articolo 19 - Attività di servizio**

1. Le piccole attività di servizio e le attività di servizio (arrotino, impagliatura sedie ecc.), esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.

2. Tali attività non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
- nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
- nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilità.

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (**PMR € 100,00**)

## **Articolo 20 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.**

1. Il volantinaggio può essere effettuato purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli e pedoni, è espressamente vietata la distribuzione di volantini sui veicoli in sosta, nonché in ogni altro spazio non espressamente autorizzato.

2. Nel caso in cui non sia possibile identificare l'autore materiale del fatto illecito, le sanzioni per le violazioni del presente articolo sono comunque poste a carico del beneficiario o utilizzatore del messaggio pubblicitario in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 «solidarietà» Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (**PMR € 100,00**).

## **TITOLO IV ATTIVITÀ LAVORATIVE**

### **Articolo 21 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa**

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti.

2. Qualsiasi attività che provochi la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitarne l'emissione in atmosfera.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (**PMR € 100,00**).

### **Articolo 22 - Negozi e articoli per soli adulti**

La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in

maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere dall'esterno i prodotti in questione. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 ad €. 450,00 (**PMR €. 150,00**).

### **Articolo 23 - Obblighi dei titolari degli esercizi commerciali e pubblici esercizi.**

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, si ricorda che in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.

2. I gestori di locali di somministrazione alimenti e bevande devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.

3. I gestori di esercizio di vicinato, i gestori di pubblici esercizi/attività artigianale per la somministrazione di alimenti e bevande sono obbligati a tenere chiuse le porte d'ingresso durante il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel caso di attivazione della climatizzazione. L'obbligo viene meno nel caso in cui al loro interno sia comprovato lo spegnimento degli impianti, o la chiusura delle valvole termiche (nel caso di impianti centralizzati).

4. È obbligo del gestore dell'esercizio di vicinato che vende alimenti e bevande, del gestore del pubblico esercizio/attività artigianale per la somministrazione di alimenti e bevande:

a) di collocare, sia all'interno dei locali dell'esercizio, nonché negli spazi esterni di pertinenza o comunque in prossimità dell'accesso ai locali dell'esercizio, appositi contenitori di rifiuti, nonché di tenere pulito, da rifiuti derivanti dalle proprie consumazioni di somministrazioni/vendite, il suolo di pertinenza dell'esercizio/attività.

b) di asportare, entro e non oltre 30 minuti dalla chiusura dell'esercizio, dal suolo pubblico i contenitori di rifiuti di cui al punto a), nonché qualsivoglia rifiuto (ad esempio: residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato sul suolo di cui abbia la disponibilità o il godimento;

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00 (**PMR €. 100,00**)

### **Articolo 24 - Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dalle attività commerciali, artigianali o in sede stradale**

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre merci (in caso di prodotti alimentari nel rispetto delle norme igieniche sanitarie), così come cavalletti e/o strutture riportanti indicazioni varie nelle immediate adiacenze dell'attività, nel rispetto del decoro e della sicurezza, le stesse dovranno essere mantenute in appositi contenitori, in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.

3. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (**PMR € 100,00**) e l'obbligo di cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Articolo 25 - Attività produttive: richiesta di autorizzazione e rilascio**

Chiunque intenda avviare sul territorio dell'Unione l'esercizio di una attività produttiva e/o deposito, di un'arte o mestiere, trasferire da luogo a luogo, ampliare o comunque modificare in tutto o in parte attività produttive e/o depositi già esistenti, deve inoltrare apposita domanda allo sportello unico delle imprese nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1500,00 (**PMR € 500,00**)

#### **Articolo 26 - Attività produttive**

Nelle attività produttive siti in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido e destinati ad agire per urto o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, devono essere installate in modo tale da non produrre rumori e/o vibrazioni.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00 (**PMR € 150,00**). Si provvederà inoltre a trasmettere relazione e copia del verbale di contestazione agli uffici competenti per i provvedimenti di competenza.

### **TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

#### **Articolo 27 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.

2. È fatto divieto di esercitare attività rumorose nella fascia oraria tra le 22.00 e le 7.00 nei giorni feriali.

3. È fatto divieto effettuare attività rumorose nella fascia oraria tra le ore 22.00 e le ore 9.00 e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 dei giorni festivi.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (**PMR € 100,00**) e l'obbligo della cessazione dell'attività.

#### **Articolo 28 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo**

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbino all'esterno, secondo gli orari previsti dall'articolo 28., salvo deroghe autorizzate dall'amministrazione comunale

interessata.

2. Fatto salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma €. 75,00 a €. 450,00 (**PMR €. 150,00**) e l'obbligo di cessazione dell'attività.

### **Articolo 29 - Pubblicità fonica e rumori in sede stradale**

1. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

2. La pubblicità fonica, all'interno dei centri abitati, è consentita nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, salvo quanto stabilito per la propaganda elettorale.

3. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi, le scuole durante gli orari di lezione e gli ospedali e/o case di cura.

4. È vietato, senza titolo abilitativo, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora.

5. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.

6. I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 minuti complessivi, i proprietari delle abitazioni o degli stabili, in caso di assenza prolungata, devono provvedere ad affidarne la custodia a persone di fiducia, facilmente reperibili in caso di necessità dovuta al suono dell'allarme.

7. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

8. Fatto salvo l'applicabilità del Codice della strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto sul veicolo, la Polizia Locale ed ogni altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo con spese a carico del proprietario.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00 (**PMR €. 100,00**) e l'obbligo di cessazione dell'attività.

### **Articolo 30 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici**

Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è vietato scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nei pressi di strutture sanitarie, case di riposo, scuole, centri di culto, ricoveri per animali, comunità varie, uffici pubblici, ed in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati ove transitano o sono presenti delle persone.

Nel territorio dell'Unione in occasione di particolari ricorrenze e/o festività, in luoghi bene identificati, l'Amministrazione comunale potrà eventualmente autorizzare l'utilizzo di materiale pirotecnico con apposito provvedimento.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00 (**PMR €. 100,00**) e l'obbligo di cessazione dell'attività

### **Articolo 31 - Amministrazione degli stabili**

Sul luogo di accesso al condominio, accessibile anche ai terzi deve essere affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti anche telefonici dell'Amministratore.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 (**PMR € 100,00**)

## **TITOLO VI CONDUZIONE E CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI**

### **Articolo 32 - Tenuta dei cani**

Ferme restando le disposizioni vigenti sull'istituzione dell'anagrafe canina e sulla prevenzione del randagismo (tutela degli animali e della salute pubblica) è vietato:

a) far scorrazzare i cani, di qualsiasi taglia, nella pubblica via, nei parchi comunali, area o percorso pubblico se non condotto al guinzaglio;

b) i proprietari dei cani dovranno impedire agli stessi che arrechino disturbo alla quiete pubblica, in modo particolare nelle ore di riposo come previsto dall'art. 28 e seguenti del presente regolamento;

c) i proprietari o conduttori dei cani e/o altri animali al fine della salvaguardia dell'igiene e del decoro, devono provvedere a rimuovere le deiezioni che i propri animali depositano sul suolo pubblico;

d) i conduttori dei cani devono, sempre, essere muniti di apposito strumento idoneo per la raccolta delle deiezioni;

e) i conduttori dei cani devono essere sempre in grado di controllare il proprio animale, anche se al guinzaglio, in caso contrario devono obbligatoriamente condurre i propri cani muniti di museruola perfettamente indossata;

f) è vietato condurre i cani di grossa e media taglia per le pubbliche vie ai minori e/o a chiunque non sia in grado di condurlo in sicurezza.

g) nei luoghi privati, cortili e giardini nei quali vengono custoditi i cani, i proprietari devono predisporre un'adeguata recinzione atta ad impedire l'esposizione verso l'esterno degli stessi, inoltre devono comunicare con apposito cartello la presenza del cane;

h) è vietato tenere cani/animali in genere in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici, all'interno di abitazioni e alle relative pertinenze.

i) i proprietari dei cani devono vigilare affinché il conduttore rispetti le direttive previste dal presente regolamento e gli stessi sono responsabili in modo solidale per eventuali danni causati a persone o cose civilmente e penalmente, inoltre sono solidali per le sanzioni amministrative del presente regolamento;

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 (**PMR €. 100,00**)

La violazione al presente articolo lettera h) comporta oltre alla sanzione, l'obbligo della pulizia dell'area interessata nei termini stabilita dagli organi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

### **Articolo 33 - Aree attrezzate per permettere l'attività motoria dei cani.**

Nelle aree appositamente destinate e delimitate, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario e/o del conduttore, ai quali fanno capo le responsabilità così come previsto dal Codice Civile.

Gli animali di taglia grossa o media devono essere muniti di guinzaglio, mentre i cani di indole mordace di qualsiasi razza e dimensione devono essere muniti di guinzaglio e devono avere indossata la museruola.

I cani che utilizzano l'area devono essere iscritti all'anagrafe canina e tatuati e/o microchippati ai sensi delle vigenti normative.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani o a chiunque li conduca di essere munito di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane.

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da €.  
50,00 ad €.  
300,00 (PMR €.  
100,00)

### **Articolo 34 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.**

1. Nelle strutture ed edifici comunali, se non diversamente vietato con apposita segnaletica, l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fermo restando l'utilizzo del guinzaglio ed eventualmente della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale.
2. Negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fermo restando l'utilizzo del guinzaglio ed eventualmente della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. È altresì fatta salva la facoltà del titolare di limitarne l'accesso per ragioni igienico-sanitario; tale circostanza dovrà risultare chiaramente mediante posizione di specifico avviso all'esterno del locale.

La violazione al comma uno del seguente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €.  
50,00 ad €.  
300,00 (PMR €.  
100,00)

### **Articolo 35 - Colonie feline**

1. I cittadini che intendono occuparsi delle colonie feline sul territorio comunale sono tenuti a:

- a) Segnalare la presenza di una colonia di gatti liberi, mediante l'apposito modulo da inviare alla competente ATS e per conoscenza al Comune ove si trova la colonia felina.
- b) Consegnare all'ufficio competente del Comune, il censimento della colonia di propria competenza, provvedendo a trasmettere il numero dei gatti che la compongono ed i relativi dati identificativi; il censimento deve costantemente essere aggiornato del numero di gatti presenti in colonia e delle loro condizioni di salute.
- c) Richiesta all'ATS procedura di sterilizzazione.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €.  
50,00 ad €.  
300,00 (PMR €.  
100,00)

### **Articolo 36 - Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune**

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma dei Comuni dell'Unione, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 300,00 (**PMR €. 100,00**)

## **TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 37 - Sistema sanzionatorio**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta dell'Unione nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.

2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.

3. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino

4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, il Comandante della Polizia Locale.

### **Articolo 38 - Reiterazioni delle violazioni**

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando le stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.

2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.

3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

### **Articolo 39 - Sanzioni accessorie**

1. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri

residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine indicato nel verbale di contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Dove previsto si procederà all'applicazione dell' art. 650 del Codice Penale.

2. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

3. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.

4. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate

5. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

6. In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 a €. 900,00. **(PMR € 300,00)**

#### **Articolo 40 - Risarcimento danni**

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione prevista dal presente regolamento, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

#### **Articolo 41 - Esposti all'Amministrazione Comunale e dell'Unione**

Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale e dell'Unione che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco/Presidente e presentati in forma scritta.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'esponente e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento Edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d'Igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitino l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Corpo di Polizia Locale.

#### **Articolo 42 - Abrogazioni ed entrata in vigore**

1.E' abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. Le norme del presente Regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle Ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del Dlgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Il presente Regolamento entra in vigore con il conseguimento della esecutività della deliberazione di approvazione.